

In proposito si riferisce che, come risulta da un progetto elaborato dalle strutture tecniche dell'Ente, si dovrebbe perseguire l'obiettivo strategico di recuperare forme di tutela sanitaria privilegiata per gli infortunati ed i tecnopatici, assegnando all'INAIL il ruolo di governo e di responsabilità gestionale e finanziaria di tutte le attività mirate a:

1) garantire un complesso integrato di interventi curativi, riabilitativi, socio-assistenziali, di fornitura e assistenza protesica, di prevenzione secondaria, di riqualificazione professionale e di supporto all'autonomia e all'integrazione sociale;

2) offrire la suddetta garanzia con uguaglianza di trattamento su tutto il territorio nazionale, anche per mezzo di interazioni con le strutture nazionali e territoriali del SSN, attraverso l'utilizzo di servizi di mercato e la diretta fornitura di prestazioni e servizi di eccellenza volti anche a supplire ad eventuali carenze di mercato connesse alle effettive esigenze degli infortunati.

Ciò consentirebbe di definire con chiarezza il ruolo dell'INAIL, quale soggetto che integra l'offerta pubblica di prestazioni sanitarie per il perseguimento dei compiti istituzionali, superando le difficoltà nascenti dallo stato attuale della legislazione che ha conferito alle Regioni funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela della salute.

Sarebbe così possibile delineare gli esatti termini in cui si pone l'impegno che l'INAIL ha assunto da qualche anno in campo sanitario, teso ad attuare una tutela globale del lavoratore ed a destinare una parte delle proprie risorse per la realizzazione di strutture ospedaliere specialistiche ed allo svolgimento diretto di attività sanitaria attraverso la gestione di Centri di riabilitazione destinati, in via prioritaria, agli infortunati sul lavoro.

Si ricorda che, tra le strutture sanitarie da destinare a centri di riabilitazione gestiti direttamente dall'INAIL e annualmente individuate dal Ministero della salute con propri decreti, si era riferito nel precedente referto del solo centro di riabilitazione motoria di Volterra, operativo dall'anno 1999.

Con delibera del Consiglio di amministrazione n. 350 in data 20 luglio 2005, è stata prorogata la convenzione con la ASL n. 5 di Pisa fino al 31 dicembre 2006 per dare continuità al rapporto di collaborazione con la

ASL, che risulta indispensabile per il funzionamento del Centro di Volterra e strategico per l'INAIL, atteso che il Centro stesso rappresenta un esempio concreto di svolgimento di un'attività di tipo strettamente riabilitativo rivolta in favore sia degli infortunati sul lavoro sia degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale (nel 2005 circa 400 pazienti per un fatturato complessivo di 2 milioni e cinquecentomila euro).

Il Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 559 in data 20 dicembre 2006, ha provveduto al rinnovo della citata convenzione per un periodo di un anno e quindi fino al 31 dicembre 2007 e ciò nonostante il mancato chiarimento del quadro normativo di riferimento che aveva dato luogo alla stipula di un Protocollo di intesa con il Ministero della Sanità di cui alla delibera consiliare n. 234/2005.

Infatti tale Protocollo ha formato oggetto di osservazioni da parte del Collegio Sindacale in ordine alle competenze dell'INAIL in materia di cura e riabilitazione in rapporto alla distinzione tra prestazioni incluse ovvero escluse dai livelli essenziali di assistenza.

Il Collegio, nel ribadire la non conformità dello schema di protocollo d'intesa alla normativa vigente, eccepiva di conseguenza che tutte le convenzioni attuative e quindi anche quella in parola, stipulate a livello regionale, risulterebbero inficiate.

Di conseguenza il Collegio dei sindaci si è determinato ad inviare gli atti alla Procura Regionale della Corte dei conti del Lazio per le valutazioni di competenza.

Ciò stante questa Sezione si astiene dal formulare valutazioni di merito ritenendo soltanto di dover sottolineare ancora una volta la necessità che vengano sollecitati interventi normativi atti a chiarire, come si è detto sopra, l'ambito dell'attività riabilitativa che l'Istituto può esplicare nei confronti degli infortunati sul lavoro, non ritenendosi sufficienti le iniziative intraprese dall'Ente per promuovere sul punto un intervento dei Ministeri competenti.

Quanto sopra premesso si riferisce che attualmente risulta che sono stati concordati con il Ministero della salute due protocolli d'intesa, il primo dei quali riguarda prestazioni sanitarie firmato di recente dal Ministro della salute.

Trattasi di un accordo che ridefinendo i rapporti funzionali e finanziari tra strutture sanitarie INAIL e SSN, tende a creare le condizioni "convenzionali" per iniziative operative che consentano di erogare con tempestività e completezza le cure necessarie ed utili per il reintegro delle condizioni di salute e della capacità lavorativa, assicurando omogeneità di trattamento a livello nazionale.

L'altro protocollo d'intesa riguarda il termalismo terapeutico e mira a riattivare, nei confronti degli infortunati che si trovano in stato di inabilità temporanea assoluta al lavoro, i trattamenti di riabilitazione in ambiente termale, con lo scopo anche di verificare l'efficacia dei trattamenti stessi rispetto alle terapie tradizionali, in termini di riduzione dei tempi di recupero funzionale e dei postumi, nonché di conseguente contenimento dei costi.

Ancora con riferimento alle prestazioni erogate dell'Ente per cure e riabilitazione, occorre soffermarsi sull'attività esplicata negli appositi centri protesi e di riabilitazione motoria indirizzata al recupero ed al reinserimento sociale e lavorativo delle persone disabili che caratterizza, in una forma del tutto specifica la missione dell'Istituto.

Particolare cenno va fatto alla struttura di Vigorso di Budrio che ha da sempre formato oggetto di attenzione da parte degli Organi dell'Istituto a conferma del ruolo guida che il citato Centro protesi è riuscito a conquistare, anche sul piano internazionale, nello specifico settore protesico e che potrà senz'altro mantenere con le competenze professionali e le esperienze maturate in tutti questi anni di attività.

Nel corso del 2005, l'Amministrazione, anche servendosi del concorso di qualificata competenza esterna, ha ritenuto di affrontare in modo approfondito il tema delle possibili opzioni strategiche ed organizzative, con l'obiettivo di rafforzare il posizionamento di eccellenza progressivamente conquistato nel campo dell'attività protesica e di favorire il confronto competitivo con le altre realtà produttive operanti a livello nazionale ed internazionale.

Lo studio ha riguardato il confronto con le più importanti realtà del settore protesico e riabilitativo, nonché l'analisi della situazione attuale e le opzioni strategiche di valorizzazione.

Sulla base delle risultanze emerse, il Consiglio di amministrazione, con delibera n. 387 del 26 luglio 2005, ha approvato alcune linee guida per l'elaborazione del piano di attività finalizzato allo sviluppo ed alla valorizzazione del citato centro, i cui punti essenziali sono il mantenimento della sua natura pubblica, la sua articolazione sul territorio, le strategie di espansione ed il nuovo modello organizzativo.

In attuazione delle predette linee guida, sono state individuate le aree di crescita che presentano maggiori opportunità di sviluppo e cioè le aree commerciale, riabilitazione, assistiti del servizio sanitario nazionale, mercato estero e privato, strumenti informatici e di controllo e supporto, valutazione linee produttive e parco fornitori, integrazione del nuovo modello organizzativo del Centro con il contesto INAIL ed area della ricerca.

Sempre per quanto concerne l'attività in campo riabilitativo e protesico, già nel precedente referto veniva segnalato che presso la Direzione regionale Puglia era stato avviato un Centro di Informazione, Assistenza e Consulenza (C.I.A.C.) per neurolesi.

In particolare il progetto era mirato alla "presa in carico" degli infortunati sul lavoro affetti da gravi disabilità motorie (mielolesi) con lo scopo di fornire consulenza ed addestramento nell'utilizzo degli ausili occorrenti per il reinserimento nella vita quotidiana.

Nel corso del 2005 il centro ha svolto la prevista attività di sperimentazione organizzativa finalizzata a verificare le modalità del servizio più idonee alle esigenze degli utenti.

L'operatività della struttura è stata garantita utilizzando - in part time - personale medico, sanitario non medico (infermieri, fisioterapisti, tecnici rx), funzionari nonché personale tecnico del citato centro di Vigorso di Budrio.

L'attività è stata organizzata programmando l'accesso periodico (in media ogni due - tre mesi) del personale tecnico del Centro protesi INAIL presso il C.I.A.C.; in tal modo è stata garantita sia la consulenza tecnologica nella individuazione degli ausili, sia la fase di adattamento e personalizzazione.

E' stata altresì prevista l'attivazione di collaborazioni con istituti universitari: in particolare, è stata attivata una Convenzione con l'Istituto

di Psicologia, nella quale si contempla la partecipazione di tirocinanti alle attività del CIAC nonché una convenzione con l'Istituto di Biomeccanica del Politecnico di Bari, finalizzata all'evidenziazione di possibili ricerche nell'ambito della progettazione di personalizzazioni degli ausili.

Al dicembre 2005 risultano esser stati assunti in carico per consulenza, assistenza ed informazione 110 soggetti, quasi tutti di sesso maschile e con età media di circa cinquanta anni.

Trattasi di un risultato altamente positivo tenuto conto che nel 2004 erano stati assistiti 26 pazienti.

Come appare evidente da quanto detto sopra, trattasi di un impianto progettuale ed operativo particolarmente complesso per l'esplicazione di funzioni aventi alta valenza medico sociale che andrebbero adeguatamente implementate, previa analisi di costi e benefici.

Si auspica che l'iniziativa possa essere gradualmente estesa a tutte le Direzioni regionali.

3. Reinserimento al lavoro.

L'INAIL attua la cosiddetta "presa in carico" del disabile da lavoro, anche attraverso attività finalizzate al suo reinserimento socio-lavorativo, offrendo interventi di sostegno che permettono l'acquisizione di nuove competenze e la valorizzazione delle capacità residue e delle nuove abilità.

I progetti di riqualificazione professionale hanno, quindi, lo scopo di ricollocare la persona disabile nel mondo del lavoro in linea con le disposizioni della legge 68/1999 che ha segnato il passaggio dal "collocamento obbligatorio" al "collocamento mirato".

L'Istituto, pertanto - in attuazione delle previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 38/2000 e del successivo Regolamento di attuazione (delibera C.d.A. n. 695/2000) - svolge un ruolo particolarmente importante nella individuazione e gestione di tutti i meccanismi di reinserimento dei disabili da lavoro nel mondo produttivo.

Nello specifico, i progetti formativi di riqualificazione professionale, destinati ai disabili da lavoro con invalidità superiore al 33%, vengono elaborati in relazione a due elementi:

- la valutazione della persona disabile sotto il profilo psico-socio-ambientale, attitudinale e delle competenze professionali ed abilità residue;
- le esigenze del mercato del lavoro locale.

Tali valutazioni sono effettuate da équipes multidisciplinari, composte da un nucleo base, costituito da medico, funzionario socio-educativo e responsabile amministrativo cui si aggiunge di volta in volta qualsiasi altra figura professionale ritenuta necessaria per la valutazione del caso concreto.

I corsi di riqualificazione sono solitamente tenuti da agenzie formative specializzate nel settore della formazione delle persone disabili.

Alla data del 30 giugno 2006, risultano approvati globalmente dal Consiglio di amministrazione n. 224 progetti formativi di riqualificazione professionale su tutto il territorio nazionale, per un totale di n. 1.277 disabili interessati, di cui n. 476 già reinseriti nel mondo produttivo. Tutto ciò a fronte di un impegno finanziario per complessivi € 14.101.342,54.

I progetti formativi di riqualificazione professionale hanno riguardato, in particolare, attività di tipo alberghiero, artigianale, informatico, esecutivo e di elevata specializzazione.

Tali progetti sono stati elaborati in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale ed i migliori risultati si sono ottenuti con l'attivazione di specifici percorsi di riqualificazione per mansioni espressamente richieste, tramite i centri per l'impiego, da singole aziende che hanno, successivamente, permesso un immediato reinserimento del disabile in ambito produttivo, con pieno soddisfacimento dell'azienda stessa.

Nella maggior parte dei casi, i disabili sono stati reinseriti nello specifico settore e mansione per i quali erano stati riqualificati ed i reinserimenti risultano essere stati facilitati dall'effettuazione - nell'ambito dei percorsi formativi - di periodi di stage aziendali, spesso con l'affiancamento di un tutor, che hanno permesso ai disabili di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite.

Per quanto concerne il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche sul posto di lavoro, l'Istituto finanzia interventi alle piccole e medie imprese partendo dalla convinzione che il reinserimento lavorativo dei disabili sia direttamente connesso alla possibilità di accedere, senza ostacoli, agli ambienti aziendali e di usufruire di postazioni di lavoro adeguate.

Alla data del 30 giugno 2006, risultano approvati dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 49 progetti per il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche, a fronte di un impegno finanziario di € 700.140,70.

I progetti hanno riguardato interventi finalizzati a realizzare servizi igienici accessibili, ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala, rampe di accesso nonché ad adeguare postazioni di lavoro, attrezzature e porte, rendendo accessibili gli ambienti di lavoro.

Relativamente alla situazione finanziaria, nello schema riepilogativo che segue, si evincono impegni ed erogazioni relativi a ciascun esercizio.

ANNO	PROGETTI FORMATIVI (n.)	PROGETTI ABBATT. TO BARRIERE (n.)	IMPORTO DELIBERATO (euro)	PAGAMENTI sul capitolo 385 (euro)
2001	21	1	7.610.392,31	145.271,00
2002	71	21	4.231.979,08	1.994.853,00
2003	47	10	1.088.561,24	2.849.975,00
2004	28	9	638.464,51	1.326.762,10
2005	39	6	844.344,15	1.067.792,46
2006	18	2	387.741,95	773.279,12 (*)
TOTALE	224	49	14.801.483,24	8.157.932,68

(*) importo al 6.12.06

Dall'esame specifico delle attività espletate emerge che l'opportunità offerta dall'art. 24 è stata colta e concretizzata prevalentemente nelle Regioni del nord e centro Italia. Le ragioni di ciò vanno ricercate soprattutto nella presenza al Centro-Nord di un maggior numero di aziende tenute all'obbligo del collocamento mirato (con più di 15 dipendenti) e, di contro, nelle difficoltà presentate dal mercato del lavoro meridionale.

Il periodo di sperimentazione ha fatto emergere notevoli spazi di miglioramento per l'utilizzo delle citate risorse finanziarie cosicché l'amministrazione ha attuato opportuni aggiustamenti in coerenza con le

diverse esigenze riscontrate in sede di pratica attuazione delle norme di riferimento.

Le strutture tecniche dell'Ente hanno previsto iniziative finalizzate alla semplificazione delle procedure e all'ampliamento delle tipologie di interventi finanziabili nonché all'incremento degli importi destinati alla specifica copertura finanziaria dei singoli progetti.

Le principali novità possono riassumersi nei seguenti punti:

- ampliamento della platea dei disabili da riqualificare: non più solo lavoratori disoccupati con inabilità superiore al 33%, ma anticipazione dell'intervento dell'Istituto a favore dei lavoratori infortunati prima della perdita del posto di lavoro;

- concessione di finanziamenti per percorsi di riqualificazione professionale aventi lo scopo di sviluppare un'idea imprenditoriale proposta da uno o più disabili e di fornire ai disabili interessati le conoscenze e competenze necessarie per la successiva, eventuale gestione dell'attività stessa;

- incremento della copertura finanziaria per i progetti di superamento/abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese con una più alta percentuale di rimborso della spesa, soprattutto nel caso in cui i progetti presentino caratteristiche di innovazione, completezza ed esportabilità ad altre realtà aziendali e/o nel caso in cui le opere siano connesse alla nuova assunzione di disabili.

Già in occasione dei precedenti referti veniva segnalato che era ormai venuto a scadere il triennio sperimentale previsto dall'art. 24 del decreto n. 38/2000 per il finanziamento dei progetti sopramenzionati.

Comunque, in relazione ai positivi risultati del complesso delle citate iniziative previste in via sperimentale, sarebbe stato auspicabile che tali forme di sostegno finanziario fossero state affidate all'Istituto con apposita norma legislativa, in forma strutturale e permanente.

L'accoglimento della soluzione prospettata avrebbe consentito, da un lato, di non disperdere le competenze acquisite e la positiva esperienza maturata, anche in termini di sinergie con le altre istituzioni e, dall'altro, di dare concrete risposte alle forti aspettative di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, qualificando ulteriormente la missione dell'Istituto nel segno di una apprezzabile linea di continuità.

Al contrario, occorre rilevare che il comma n. 626 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Finanziaria 2007), attribuisce al CIV la competenza di definire, in via sperimentale per il triennio 2007/2009, d'intesa con i Ministri del lavoro e della pubblica istruzione e con gli Enti locali, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento dei progetti degli Istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

Il CIV dovrà determinare altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui sopra utilizzando a tal fine anche le risorse disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione del citato art. 24 del decreto legislativo n. 38/2000.

Sulla base degli indirizzi definiti il Consiglio di amministrazione dell'INAIL dovrà indicare i criteri e le modalità per l'approvazione ed il finanziamento dei singoli progetti.

Si fa riserva di fornire valutazioni in proposito una volta che le citate iniziative saranno adottate ma occorre precisare fin da ora che la predetta disposizione normativa, avendo decorrenza dal 1° gennaio 2007, data di entrata in vigore della legge finanziaria, incide sull'impiego dei fondi di che trattasi ancora non utilizzati, con la conseguenza che, per tali somme, il vincolo di destinazione ha ora come unico possibile oggetto l'abbattimento delle barriere architettoniche riferite ai citati istituti di istruzione dato che non sarebbe conforme a legge l'ulteriore utilizzazione di tali fondi ai sensi del citato art. 24 del decreto 38/2000.

E' intuitivo quindi che vengono a cadere, perché riferite ad una diversa platea di beneficiari, tutte le indicazioni di miglioramento progettuale di cui si è fatto cenno innanzi, vanificando, contrariamente a quanto si auspicava nei precedenti referti, gli indubbi vantaggi che sarebbero derivati al mondo del lavoro dall'applicazione della normativa in questione.

E) Denuncia Nominativa Assicurati (DNA).

Come riferito nel precedente referto, il decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002 (art. 7, comma 2 bis) aveva previsto l'abrogazione della Denuncia Nominativa Assicurati (DNA) di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 a decorrere dalla data che doveva essere stabilita con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.

L'INAIL, non avendo ricevuto alcuna direttiva in merito alla effettiva cessazione del servizio DNA, aveva continuato a gestirlo, assumendo, peraltro, in via cautelativa, iniziative dirette a limitare la durata dei contratti di fornitura per l'acquisizione delle DNA da fax e prevedendo nei contratti la possibilità di recesso anticipato con un minimo preavviso.

Nel contempo, nella consapevolezza che la citata banca dati doveva rappresentare un momento di continuità rispetto ad ogni eventuale sistema alternativo di gestione delle comunicazioni obbligatorie, l'amministrazione ha continuato ad investire nella ottimizzazione delle procedure e sul miglioramento della qualità dei dati.

Peraltro, recentissime disposizioni finalizzate all'emersione, già in vigore o in via di approvazione, hanno previsto a carico dei datori di lavoro l'obbligo di comunicare l'assunzione prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro.

L'art. 36 bis del decreto legge 223/2006 (c.d. Decreto Bersani - Visco) convertito nella legge n. 248/2006 dispone, infatti, che nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a darne comunicazione al Centro per l'impiego, mediante documentazione avente data certa, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti.

In tale normativa si inserisce la legge finanziaria 2007 che, oltre ad estendere tale obbligo alla generalità dei settori lavorativi, dispone, al comma 1182, che "fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'art. 4 bis, comma 7, del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici".

Tale circostanza ha determinato la necessità per la quasi totalità degli utenti INAIL di spostarsi sui canali di comunicazione on line, cosicché l'Istituto ha registrato nel giro di pochi giorni, un aumento dei flussi precedenti e non è stato sempre in grado di gestire il servizio con la dovuta correttezza.

Quanto sopra dimostra la validità delle osservazioni altra volta formulate sulla necessità di un dimensionamento della rete informatica dell'INAIL che sia capace anche di assorbire un incremento del flusso dei dati che possa esser determinato da circostanze eccezionali o non prevedibili che potrebbero anche determinare, come nel caso di specie, il blocco dei servizi.

Attualmente l'INAIL è impegnata a potenziare la propria infrastruttura tecnologica decidendo nel frattempo di mantenere per tutti gli utenti la possibilità di usare anche gli altri canali telematici precedentemente a disposizione e cioè call center e fax.

4. ORGANI

Sono organi dell'Ente: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di indirizzo e vigilanza, il Collegio dei sindaci e il Direttore generale.

Allo stato, come già detto nei precedenti referti, le loro funzioni e l'ambito delle rispettive competenze sono disciplinate dal decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. in data 24 settembre 1997, n. 367 nonché dalla legge in data 15 maggio 1997 n. 127.

Va altresì richiamata la normativa generale in materia di organizzazione amministrativa per i riflessi in ordine alle procedure di nomina ed al contenuto del rapporto come, ad esempio, il decreto legislativo n. 165 in data 30 marzo 2001 e le successive leggi di modifica tra le quali la legge n. 145 in data 5 luglio 2002 e la legge n. 168 in data 17 agosto 2005 che si segnala per aver, tra l'altro, introdotto per gli incarichi dirigenziali, una durata minima, fissata in tre anni ed aumentato la durata massima a cinque anni.

Si aggiunge che con decreto legge del 26 gennaio 1999, n. 8 convertito in legge 25 marzo 1999, n. 75, è stato stabilito che la durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza e assistenza deve intendersi decorrente dalla data di effettivo insediamento.

Peraltro, proprio il continuo evolversi della normativa di carattere generale, mette in evidenza che quella specificamente dettata per l'Istituto appare ormai datata anche in rapporto alla evoluzione intervenuta nel frattempo in ambito economico-sociale con particolare riferimento al mondo del lavoro che appare profondamente mutato rispetto all'epoca in cui la citata normativa venne emanata.

Un'occasione particolarmente favorevole per un aggiornamento poteva essere colta nell'esercizio della delega sulla riforma del sistema pensionistico il cui termine, purtroppo, è inutilmente scaduto.

Sarebbe stato infatti auspicabile affrontare e risolvere i numerosi problemi strutturali che hanno inciso sulla funzionalità dell'Ente di cui si è

ampiamente trattato in passato ed a cui si farà cenno in seguito per gli aspetti che possono interessare l'attualità della gestione.

I compensi corrisposti agli organi dell'Ente, fissati con D. P. C. M. 9 maggio 2001, sono rimasti sostanzialmente invariati sino al 2005.

L'art. 1, comma 58, della legge n. 266, in data 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006) ha disposto che le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo direzione e controllo, consigli di amministrazione ed altri organi collegiali comunque denominati sono automaticamente ridotte del 10% degli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

In applicazione della predetta norma, nonché di quanto ribadito nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 1/2006, si è proceduto alla riduzione, nella prevista misura del 10% dei compensi per l'indennità di carica e per i gettoni di presenza spettanti al Presidente dell'Istituto ed ai componenti del Consiglio di indirizzo e vigilanza e del Consiglio di amministrazione.

Inoltre la riduzione normativa prevista è stata applicata anche sui gettoni di presenza spettanti:

- al Magistrato della Corte dei conti delegato al controllo dell'Ente;
- al Presidente ed ai componenti del Collegio dei sindaci, in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai quali l'Istituto eroga direttamente le competenze. Nei confronti dei Sindaci in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze la riduzione è stata applicata direttamente dal MEF stesso, che eroga le relative competenze con successivo rimborso da parte dell'Istituto;
- ai componenti del Comitato amministratore del fondo per l'assicurazione degli infortuni domestici;
- ai componenti esterni della Commissione di stima immobiliare.

Infine la riduzione del 10% è stata applicata anche ai compensi erogati ai componenti del Nucleo di valutazione e controllo strategico.

L'importo, complessivamente quantificato in 91.000 euro, è stato accantonato in apposita posta di bilancio e reso indisponibile, in quanto, a decorrere dal primo gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, il suddetto risparmio dovrà affluire al Fondo Nazionale per le politiche sociali.

Con riferimento ai singoli organi si precisa:

Il Presidente dell'Istituto è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 2003.

A norma dell'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127 nonché dell'art. 3 del DPR 24 settembre 1997, n. 367, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del Consiglio di indirizzo e vigilanza; nomina i componenti dell'organo di controllo interno, d'intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Nell'esercizio delle citate funzioni ha adottato n. 28 determinazioni, tra le quali alcune in via di urgenza che a norma dell'art. 3, comma 1, lettera c) del citato D.P.R. 367/1997 sono state sottoposte al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima seduta utile successiva all'emanazione medesima.

Il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente dell'Istituto che lo presiede e da sei esperti di cui due scelti tra dirigenti della Pubblica Amministrazione da porre in posizione di fuori ruolo. Il Consiglio attualmente in carica è stato nominato con D.P.C.M. del 4 giugno 2004 e si è insediato il successivo 28 luglio.

Con nota in data 8 marzo 2006 il Presidente dell'Istituto comunicava ai Ministeri vigilanti che uno dei due componenti scelti tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione aveva rassegnato le dimissioni dall'incarico.

Nonostante il tempo trascorso la vacanza continua a sussistere stante l'intervenuta emanazione di provvedimenti che hanno disposto la nomina e poi la revoca del successore, con la conseguenza che il Consiglio di amministrazione, rispetto alla composizione statutaria, opera a ranghi ridotti con evidenti discrasie del suo funzionamento.

Il Consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della

programmazione, delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e di funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica ed i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità ed i regolamenti di cui all'art. 10 della legge n. 48 in data 29 febbraio 1988; trasmette trimestralmente al Consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal Consiglio di indirizzo e vigilanza.

Il Consiglio esercita, inoltre, ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'Ente (art. 3, punto 5, del citato decreto legislativo n. 479/94).

Nell'esercizio di tali competenze il Consiglio di amministrazione, nell'anno 2005, ha emanato n. 727 deliberazioni tra le quali vanno ricordate, per l'importanza che esse rivestono, quelle che hanno avuto ad oggetto la costituzione o la proroga di Commissioni consiliari.

Tale iniziativa va evidenziata ed apprezzata per l'apporto che le citate commissioni possono fornire al Consiglio attraverso l'accurata istruttoria che esse svolgono, approfondendo con le strutture competenti argomenti particolarmente significativi per le funzioni dell'Istituto.

Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in carica - composto di 25 membri ed insediatosi il 2 dicembre 2003 - è stato nominato con D.P.C.M. del 24 ottobre dello stesso anno.

Con decreto in data 21 maggio 2004 il Consiglio è stato successivamente integrato con la nomina dei due rappresentanti dell'UIL in conseguenza del decesso e, rispettivamente, delle dimissioni di quelli precedentemente designati.

Il CIV definisce i programmi e individua le linee di indirizzo generale dell'Ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio Presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione,

la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'Ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva.

Nel 2005 il CIV si è riunito con cadenza mediamente quindicinale, adottando n. 37 delibere.

Si fa riserva di riferire sul loro contenuto, se rilevante, in relazione agli argomenti oggetto del referto.

In questa sede si ritiene di fare esclusivo riferimento, per il carattere di provvedimento organizzatorio connesso alla realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione, alla delibera n. 19, in data 21 giugno 2005, con la quale il CIV ha dato attuazione, anche per tale anno, all'art. 41, primo comma, della legge n. 449, in data 27 dicembre 1947 ed all'art. 18 della legge n. 448, in data 18 dicembre 2001, concernenti la verifica degli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione delle citate funzioni.

Dall'esame della delibera succitata risulta che il quadro degli organismi collegiali ritenuti indispensabili è rimasto sostanzialmente invariato.

A proposito dei compensi spettanti ai citati organismi, va ricordato che l'amministrazione dovrà operare le riduzioni di cui all'art. 29 del decreto legge n. 223, in data 4 luglio 2006 convertito nella legge n. 248, in data 4 agosto 2006 come correttamente rilevato dal Collegio dei sindaci.

Per quanto concerne il Direttore generale, sul quale si è riferito in occasione dei precedenti referti, si ricorda che esso, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 23 dicembre 2003 ed